



Sent. n. 76 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Andrea Costa Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 38003 del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di Cipolla Enzo, nato a Maglie (LE) il 02/10/1968 (Cod. Fisc.: CPLNZE68R02E815H), non costituito

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udito alla pubblica udienza del 18 febbraio 2026 - relatore il Consigliere Pierpaolo Grasso e Segretario del Collegio la Dott.ssa Maria Teresa Savino- il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Fernando Gallone
Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 29 ottobre 2025 la Procura regionale ha convenuto in giudizio l'epigrafo convenuto per sentirlo condannare al risarcimento del danno della somma complessiva pari a € 37.000,00 in

	favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Guardia di Finanza,	
	Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia, unitamente alla	
	rivalutazione monetaria, agli interessi e alle spese di giustizia.	
	In estrema sintesi, la Procura riferisce che, l'odierno convenuto,	
	Luogotenente con carica speciale in forza al “Gruppo” Guardia di Finanza di	
	Bari, in data 2 giugno 2018 veniva arrestato in flagranza di reato con	
	l'accusa di aver violato l'art. 317 c.p.	
	Nel convalidare l'arresto il G.I.P. presso il Tribunale di Bari riteneva	
	riqualificarsi il reato, contestando, quindi, la violazione dell'art. 319 <i>quater</i>	
	c.p..	
	Seguiva poi, a seguito di richiesta della Procura della Repubblica barese,	
	decreto di giudizio immediato, disposto dal Gip in data 30 agosto 2018.	
	Con sentenza n. 1022/19 depositata in data 05/10/2019, il GIP presso il	
	Tribunale penale di Bari dichiarava l'odierno convenuto colpevole del reato	
	a lui ascritto condannandolo alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione.	
	Con sentenza n. 4097/2022 depositata in data 08/11/2022, la Corte d'Appello	
	di Bari, sez. I penale, respingeva l'appello proposto dal Cipolla avverso la	
	sentenza di primo grado, che veniva pertanto integralmente confermata e	
	passava in giudicato in data 13 dicembre 2022.	
	Nel contempo, la Guardia di Finanza procedeva a sospendere	
	precauzionalmente dal servizio il Cipolla e a costituirlo in mora, da ultimo	
	con provvedimento del 21 aprile 2023, per i danni cagionati conseguenti alla	
	sua condotta.	
	La Procura ha, quindi, dato contezza dell'ampio risalto che la vicenda ha	
	avuto sugli organi di stampa evidenziando, inoltre, che a seguito di invito a	
	2	

	dedurre, notificato ex art.143 cpc, il convenuto non ha fatto pervenire	
	controdeduzioni.	
	Dopo aver richiamato i caratteri tipici del danno all'immagine nei confronti	
	della pubblica amministrazione e i presupposti per l'esercizio della relativa	
	azione erariale, la Procura regionale ha posto l'accento sulla condanna	
	definitiva sopra esposta intervenuta nei confronti del Cipolla per un reato	
	punito - sebbene a titolo di tentativo – ex art.319 <i>quater</i> c.p.	
	Nel caso di specie in estrema sintesi è emerso che il Cipolla era stato	
	delegato a svolgere indagini di polizia giudiziaria per una ipotizzata	
	fattispecie di usura nei confronti di un soggetto che ha, poi, denunciato che	
	l'odierno convenuto gli avrebbe richiesto la somma di € 37.000,00,	
	prospettandogli la possibilità di mitigare le gravi conseguenze del	
	procedimento penale pendente a suo carico.	
	A seguito, quindi, della denuncia presentata in data 31 maggio 2018, vi è	
	stato un incontro, in data 1 giugno 2018 fra il Cipolla e l'indagato nel corso	
	del quale, il primo, dopo avergli dato istruzioni su come comportarsi in	
	relazione alle indagini in corso, gli aveva anche dato indicazioni sulle	
	modalità con le quali avrebbe dovuto essere consegnata la prima <i>tranche</i> ,	
	pari ad € 2.000,00, della richiesta tangente, dandogli appuntamento per il	
	giorno successivo in località Bari-San Giorgio per la consegna materiale.	
	In detta data, dopo il concordato incontro (e l'avvenuta dazione), le pattuglie	
	dei militari della Guardia di Finanza appostate hanno proceduto a fermare ed	
	identificare il Cipolla, nella cui auto è stato rinvenuto l'involucro contenente	
	le banconote che erano state precedentemente fotocopiate dagli stessi militari	
	operanti.	
	3	

	Conseguentemente il Cipolla veniva tratto in arresto in flagranza di reato al	
	quale, poi, seguivano, nel corso del tempo i provvedimenti sopra indicati che	
	ne hanno sancito la condanna definitiva.	
	La Procura, quindi, ha ritenuto sussistente il danno all'immagine subito dal	
	Ministero dell'Economia e della Finanze e, in particolare, della Guardia di	
	Finanza, in ragione della gravità del reato, dell'ampio risalto mediatico avuto	
	e della lesione che il corpo della Guardia di Finanza ha subito sul piano	
	interno, sottolineando il chiaro carattere doloso della condotta tenuta.	
	Con riferimento alla quantificazione del danno il requirente ha ritenuto non	
	sussistenti i presupposti per l'applicazione del criterio del cd. <i>duplum</i> e ha	
	chiesto ricorrersi in via equitativa ai sensi dell'art.1226, tenuto conto della	
	gravità dell'azione posta in essere abusando della qualità e dei poteri, della	
	qualifica ricoperta, delle funzioni espletate e del <i>clamor fori</i> , interno ed	
	esterno derivante dalla vicenda in questione.	
	Il convenuto non si è costituito.	
	Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2026, il rappresentante della Procura	
	regionale si è riportato a quanto già ampiamente dedotto in citazione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti versati in giudizio risulta pienamente provata la piena	
	responsabilità del Cipolla per i fatti contestati, anche alla luce del giudicato	
	penale che ha, in via definitiva, cristallizzato la realtà fenomenica dei fatti	
	come descritti anche dalla Procura regionale, la gravità degli stessi e la	
	commissione del reato ascrittogli.	
	Sotto il profilo risarcitorio non vi è dubbio che, a fronte dell'incontestabilità	
	4	

	dei fatti storici <i>ex art. 651 c.p.p.</i> , per la gravità degli stessi, per il <i>clamor</i>	
	rivenibile dalle chiare notizie di stampa allegate agli atti e per l'indubbio	
	giudizio di disvalore cagionato all'interno del corpo della Guardia di	
	Finanza, l'amministrazione abbia subito un grave nocumento all'immagine,	
	atteso che, gli acclarati ed indiscutibili fatti accertati nelle competenti sedi	
	penali, hanno messo in luce l'avvenuta violazione dei più elementari e	
	basilari canoni di comportamento cui deve necessariamente essere tenuto chi	
	è chiamato a prevenire e reprimere, con decoro ed onore, la commissione di	
	reati, quali gli appartenenti alla Guardia di Finanza.	
	Particolare disdoro, poi, merita la condotta contestata in quanto posta in	
	essere nell'ambito di una specifica attività volta a svolgere delicate attività di	
	indagine, su delega dell'autorità giudiziaria che aveva in lui riposto fiducia,	
	delegandolo all'accertamento di gravissime condotte criminose, di ampio	
	rilievo sociale.	
	Nel caso di specie, poi, non sorgono dubbi in ordine alla circostanza che il	
	reato per il quale è condanna rientri nell'ambito dei delitti contro la pubblica	
	amministrazione, pacifico presupposto per l'insorgenza del contestato danno	
	all'immagine.	
	In ordine al <i>quantum</i> , alla luce di quanto esposto dalla Procura regionale, in	
	assenza di concreta percezione di somme da parte del convenuto, non appare	
	applicabile il criterio previsto dall'art.1 comma 1 sexies della l.20/94, che,	
	come è noto, quantifica presuntivamente il danno all'immagine, salvo prova	
	contraria, in una somma pari al doppio della cifra di danaro o del valore	
	patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.	
	Occorre quindi, ricorrere al criterio equitativo di cui all'art.1226 c.c., attesa	
	5	

	la natura immateriale del bene leso.	
	In ragione della gravità degli elementi sopra evidenziati e dei fatti delineatisi,	
	atteso che il comportamento tenuto dal convenuto ha indubbiamente indotto	
	a far credere che l'esito di controlli ed accertamenti posti in essere dai	
	militari operanti fosse facilmente influenzabile e condizionabile e tenuto	
	conto, tuttavia, della episodicità dell'evento emerso, il Collegio ritiene equo	
	quantificare lo stesso in € 10.000,00.	
	Alle somme oggetto di condanna devono aggiungersi rivalutazione	
	monetaria dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di	
	condanna fino alla pubblicazione della presente sentenza e interessi legali	
	dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia,	
	definitivamente pronunciando	
	CONDANNA	
	- Cipolla Enzo, nato a Maglie (LE) il 02/10/1968 (Cod. Fisc.: CPLNZE68R02E815H), al risarcimento del danno pari a € 10.000,00 in	
	favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Guardia di Finanza,	
	Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia, oltre interessi legali e	
	rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione.	
	Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dalla	
	Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.	
	Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2026.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	6	

[illegible]